

1. Se l'art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, in fine, in combinato disposto con l'art. 5, n. 3, lett. d), e con l'allegato III, punto 4, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, 75/106/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al preconfezionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 106, pag. 31, modificata da ultimo dall'Atto di adesione 23 settembre 2003, GU L 236, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva 75/106/CEE»), debba essere interpretato nel senso che prodotti condizionati in volume di l 0,071, regolarmente fabbricati e/o commercializzati in Irlanda e nel Regno Unito, possono essere commercializzati anche in tutti gli altri Stati comunitari.
2. In caso di risposta negativa alla questione sub 1): se l'art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, in fine, in combinato disposto con l'art. 5, n. 3, lett. d), in uno con l'allegato III, punto 4, della direttiva 75/106/CEE, sia conforme al principio della libera circolazione delle merci sancito dagli artt. 28 CE e 30 CE.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof con decisione 16 novembre 2005, nel procedimento Mohamed Jouini Okay Gönen, Hasan Bajric, Gerald Huber, Manfred Ortner, Sükran Karacatepe, Franz Mühlberger, Nakil Bakii, Hannes Kranzler, Jürgen Mörth, Anton Schneeberger, Dietmar Susteric, Sascha Wörnhör, Aynur Savci, Elena Peter, Egon Schmöger, Mehmet Yaman, Dejan Preradovic, Andreas Mitter, Wolfgang Sorger, Franz Schachenhofer, Herbert Weiss, Harald Kaineder, Ognen Stajkovski e Jovica Vidovic contro PPS Princess Personal Service GmbH contro PPS Princess Personal Service GmbH**

**(Causa C-458/05)**

(2006/C 60/43)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 16 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 dicembre 2005, nel procedimento Mohamed Jouini e a. contro PPS Princess Personal Service GmbH, l'Oberster Gerichtshof ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se si tratta di trasferimento di un'impresa o di una parte d'impresa, ai sensi dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE<sup>(1)</sup>, concernente il ravvicinamento delle legi-

slazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, quando, in mancanza di una struttura organizzativa identificabile nella prima società di lavoro interinale, in accordo tra due società di lavoro interinale, un'impiegata, un direttore di filiale e addetto al servizio clienti ed il direttore si trasferiscono dalla prima società di lavoro interinale alla seconda e vi esercitano attività simili, e con essi, sempre in accordo tra le due società, si trasferiscono, parzialmente o completamente, anche circa un terzo dei lavoratori interinali unitamente ai clienti ai quali sono assegnati (con diverse entità, da tre a cinquanta lavoratori interinali).

<sup>(1)</sup> GU L 82, pag. 16.

**Ricorso della Repubblica di Polonia contro il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 23 dicembre 2005**

**(Causa C-460/05)**

(2006/C 60/44)

*(Lingua processuale: il polacco)*

Il 23 dicembre 2005 la Repubblica di Polonia, rappresentata dal sig. Jarosław Pietras, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo ed il Consiglio.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare gli artt. 33, n. 2 e 43, n. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali<sup>(1)</sup>;
2. usare il polacco come lingua processuale;
3. condannare il Consiglio dell'Unione europea nonché il Parlamento europeo alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Il governo della Repubblica di Polonia fa valere quale motivo la violazione di una forma sostanziale per insufficienza di motivazione circa la versione adottata dell'art. 33, n. 2, nonché dell'art. 43, n. 3 della direttiva 2005/36/CE.